Statuto dell'Associazione Da Cuore a Cuore

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) con il nome «Da Cuore a Cuore». L'Associazione ha sede a Cureglia, nel Cantone Ticino (CH). La durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro e di carattere apartitico e aconfessionale, è attiva in Ticino e persegue finalità di utilità sociale, in particolare:

a) Sostenere e sensibilizzare, nel loro ruolo educativo, i genitori con figli in età adolescenziale, attraverso l'organizzazione di conferenze, incontri e attività formative o educative;
b) Finanziare o organizzare iniziative che promuovono la creatività, la spiritualità, la consapevolezza, l'autenticità e, in generale, il benessere psicologico ed emotivo e la libertà di espressione dei giovani;
c) Offrire accompagnamento e supporto a giovani o adulti che vivono momenti di smarrimento, sofferenza o perdita;
d) Collaborare con professionisti, enti pubblici e privati, associazioni e scuole, per sviluppare progetti sociali a favore della comunità, in linea con gli scopi sopra menzionati, promuovendo una società più sana, più umana, più responsabile e più consapevole.

Art. 3 – Soci e Sostenitori

- Qualità di socio membro:
 - Possono diventare soci tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, ne accettano lo statuto e pagano le quote (annuali o mensili).
- Categorie di soci e quote minime di adesione annue:
 - Tassa sociale regolare (adulti): CHF 60.-
 - Tassa sociale studenti e minorenni: CHF 30.-
 - Persone giuridiche: CHF 120.-
- Categorie di soci e quote minime di adesione mensili:
 - Tassa sociale regolare (adulti): CHF 4.5.-
 - Tassa sociale studenti e minorenni: CHF 2.-
 - Persone giuridiche: CHF 8.-
- Ammissione dei soci

- L' ammissione può essere richiesta tramite il modulo di adesione (disponibile sul sito web) da spedire compilato per posta elettronica, al Comitato, il quale deciderà sulla richiesta di ammissione.
- Se l'ammissione viene rifiutata, su richiesta scritta da parte di almeno tre membri dell'Associazione, il Comitato dovrà giustificare la sua decisione all'Assemblea entro l'assemblea generale successiva al rifiuto e, in caso di versamenti da parte del richiedente, dovrà restituire la quota sociale entro 2 mesi dal versamento.

- Dimissioni dei soci
 - La qualità di socio si perde per dimissione scritta, esclusione, decesso o mancato pagamento della quota associativa; in caso di persone giuridiche, la qualità di socio verrà persa in caso di scioglimento, fallimento o liquidazione;
 - Le dimissioni dei soci sono possibili in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CC. Le dimissioni devono essere comunicate al Comitato direttivo mediante i canali di comunicazione ufficiali dell'Associazione. Colui che cessa di essere socio è tenuto al contributo per l'esercizio in corso.
- Esclusione dei soci
 - Decisioni riguardanti eventuali esclusioni spettano unicamente al Comitato, il quale può ma non è tenuto a dare indicazione del motivo di esclusione, salvo richiesta scritta di almeno tre membri dell'Associazione. Motivi d'esclusione possono essere segnatamente ma non esclusivamente, i seguenti:
 - Il mancato versamento della quota sociale;
 - Una condotta lesiva dei principi, dell'ideologia o dello scopo perseguito dall'Associazione;
 - Una condotta lesiva nei confronti di altri soci, dei membri di Comitato o di eventuali collaboratori dell'Associazione.
 - Nel caso di persone giuridiche la qualità di socio si perde mediante recesso, esclusione o scioglimento.
- Voto per delega
 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, tramite delega scritta firmata.
- Mezzi di comunicazione
 - Di regola, il Comitato comunica con soci e sostenitori tramite posta elettronica.
- Sostenitori
 - Sono sostenitori i donatori privati non-soci che effettuano donazioni regolari per almeno 12 mesi o, annualmente, per almeno 2 anni consecutivi. I sostenitori regolari hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali e straordinarie dell'Associazione ma non hanno diritto di voto. Qualora desiderino partecipare a un'assemblea, possono comunicarlo al Comitato.

Art. 4 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale;
b) il Comitato;
c) l'Organo di revisione (quando previsto dal Comitato).

Art. 5 - Assemblea generale

- L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.
- Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Comitato.
- Tutti i soci devono essere convocati con almeno 30 giorni di anticipo via e-mail e devono essere informati sull'ordine del giorno. Il comitato decide quali questioni devono essere incluse nell'ordine del giorno,
- I soci possono presentare richieste di inclusione di punti nell'ordine del giorno, entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea Generale. Il comitato valuterà e risponderà alle domande/temi proposti entro e non oltre 2 giorni prima dell'Assemblea.
- Tutti i soci presenti che abbiano le quote sociali aggiornate hanno diritto di voto. I soci con pagamenti mensili hanno diritto di voto dopo 12 mesi di versamento di quote.
- Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti per l'elezione di membri del Comitato viene eletto il socio più anziano; per gli altri temi in cui ci sia un pareggio il voto del Presidente è decisivo;
- L'Assemblea Generale è responsabile per:
 - Eleggere il Presidente del giorno proposto dal Comitato;
 - Modificare gli statuti tramite almeno 1/2 + uno di voti favorevoli di tutti i soci dell'associazione;
 - Approvare l'organo di revisione dei conti;
 - Eleggere i membri del Comitato.
- I soci possono essere convocati per un'assemblea straordinaria su richiesta del Presidente, del Comitato o di almeno un terzo dei membri dell'Associazione.
- Tutte le assemblee sono regolarmente costituite con la presenza di almeno ⅔ dei membri del comitato o rappresentanza di almeno ⅓ dei soci membri.

Art. 6 - Comitato

- Il Comitato è composto da un minimo di 2 membri fino ad un massimo di 6 membri, eletti dall'Assemblea generale.
- Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- Rappresenta l'Associazione verso l'esterno, gestisce le attività e cura l'amministrazione.
- Uno dei membri del Comitato viene eletto dal Comitato stesso come Presidente, per maggioranza semplice. Il Presidente riceve un mandato di 3 anni e può essere rieletto.

- I mandati come membro del Comitato hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati.
- Il Comitato si riunisce un minimo di 3 volte all'anno e le riunioni possono essere convocate da uno o più dei suoi membri.
- Il Comitato decide per maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è decisivo.
- Almeno una delle riunioni annuali del Comitato deve essere aperta ai soci che abbiano il desiderio di partecipare più attivamente o di fare delle proposte dirette al Comitato.
- I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso in denaro per la loro funzione come membri del Comitato, ad eccezione di un rimborso (facoltativo) per le spese di trasferta sostenute.
- Nessun membro del Comitato può essere un dipendente dell'Associazione con contratto superiore al 50% di occupazione;
- Tutti i membri del Comitato devono essere soci dell'Associazione da almeno 1 anno;
- I candidati a membri del Comitato devono presentare la propria visione ed idee tramite lettera/e-mail intestata al Comitato;
- In caso di candidato unico, per diventare membro del Comitato il socio deve ottenere almeno 2/3 di voti favorevoli;
- I membri del Comitato possono presentare le proprie dimissioni prima del termine del mandato, tramite e-mail intestata al Presidente, con almeno 2 mesi di preavviso;
- Il Comitato è responsabile di:
 - Proporre, selezionare, prioritizzare e coordinare la promozione delle iniziative e delle attività dell'Associazione, rispettando i suoi scopi;
 - Discutere e prendere decisioni relative ad attività, progetti e iniziative in linea con gli scopi dell'Associazione;
 - Convocare l'Assemblea Generale;
 - Ammettere ed escludere i membri dell'Associazione;
 - Quando necessario, creare gruppi di lavoro - con membri del Comitato, altri soci o persone esterne all'Associazione - per coordinare, sviluppare e gestire le iniziative e gli eventi organizzati dall'Associazione;
 - Stipulare collaborazioni con professionisti remunerati, per incarichi inerenti attività specifiche dell'Associazione, regolari o puntuali. Tali professionisti possono essere o meno soci dell'Associazione o membri stessi del comitato.
- Conflitti di interessi e decadenza dalle cariche:
 - I membri degli organi direttivi dell'associazione sono tenuti a operare in piena trasparenza, perseguendo, nei loro ruoli, esclusivamente gli scopi statutari e l'interesse collettivo dell'associazione.
 - Qualora un componente dell'Associazione rivesta una carica direttiva e venga riscontrato un conflitto d'interessi, anche potenziale, ovvero utilizzi il nome, le

risorse o l'immagine dell'associazione per fini personali, professionali o economici propri o di terzi, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

- La decadenza dalla carica può essere deliberata con decisione motivata dalla maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei membri del Comitato Direttivo o, se necessario, dall'Assemblea dei Soci, previa convocazione straordinaria.
- La deliberazione di decadenza deve essere preceduta da una contestazione formale scritta degli addebiti e dalla possibilità di presentare memorie difensive o chiarimenti entro un termine stabilito (non inferiore a 7 giorni).

Art. 7 Poteri di rappresentanza

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente con un altro membro del Comitato.

Art. 8 - Organo di revisione

Quando necessario, l'organo di revisione è nominato dal Comitato e approvato dall'Assemblea generale. Verifica i conti dell'Associazione e presenta un rapporto scritto annuale. Può essere rieletto.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

a) quote sociali;
b) donazioni sporadiche;
c) contributi regolari da parte di sostenitori privati;
d) sussidi pubblici;
e) proventi da eventi o manifestazioni;
f) vendita di merchandising;
g) affitto, locazione, sublocazione di spazi di proprietà o di spazi concessi in gestione.

Art. 10 - Responsabilità

Per le obbligazioni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 11 - Modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto possono essere adottate dall'Assemblea generale con la maggioranza di metà più uno dei voti dei membri dell'associazione.

Art. 12 - Privacy

L'Associazione Da Cuore a Cuore rispetta la Legge cantonale per la protezione dei dati (LPD) del 1° settembre 2023. I soci e i sostenitori hanno il diritto di mantenere il proprio

nome anonimo, accessibile solo ai membri del comitato e funzionari dipendenti dell'Associazione, mentre tutti gli indirizzi sono da considerarsi confidenziali.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per decisione dall'Assemblea generale con la maggioranza favorevole dei due terzi dei membri presenti, richiedendo un minimo di due terzi dei soci presenti o rappresentati;

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo sarà destinato a un'istituzione con scopi analoghi, con sede in Ticino, designata e approvata dall'Assemblea con almeno due terzi di voti favorevoli.

Si dichiara che l'Associazione Da Cuore a Cuore è stata costituita in data 16.01.2026.

Statuto approvato dall'Assemblea generale in data 16.01.2026.